

REGOLAMENTO DELL'AREA DI PARCHEGGIO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EX ART. 1341 COD.CIV. PER OFFERTA AL PUBBLICO EX ART. 1336 COD.CIV. DI SERVIZIO DI PARCHEGGIO

1. La sosta è consentita unicamente alle autovetture di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) nelle aree delimitate dagli stalli di colore blu; la sosta di altre categorie di veicoli non è consentita, salvo diverso accordo con Apcoa Parking Italia S.p.A. Si prega di prendere piena visione delle seguenti condizioni generali di contratto previste ex artt. 1336 e 1341 cod. civ.
2. Tutte le aree delimitate dagli stalli di colore blu sono soggette a pagamento con tariffa oraria che deve essere obbligatoriamente pre-pagata presso il parcometro al momento dell'inizio della sosta, in base alle modalità che seguono:
3. Orario di servizio: la sosta è a pagamento 24 ore su 24
4. Tariffa: esposta su ogni parcometro e/o su apposita segnaletica verticale.
5. Orario di apertura dell'area di parcheggio: esposto su apposita segnaletica verticale; al di fuori dell'orario di apertura è possibile accedere all'area o ritirare la vettura esclusivamente previo intervento dell'operatore a seguito di chiamata a carico del cliente al numero esposto su apposita segnaletica verticale; per l'intervento potranno essere necessari anche 60 minuti dalla richiesta.
6. In caso di ritiro del veicolo al di fuori dell'orario di apertura sarà applicata -ex art. 1382 Codice Civile ("effetti della clausola penale")- una penale di € 30,00 comprensiva del rimborso delle spese di reperibilità.
7. Ritirare il ticket presso il parcometro.
8. Esporre il ticket in modo ben visibile, sul cruscotto della vettura all'interno del veicolo.
9. E' vietato effettuare i pagamenti direttamente agli operatori presenti, incaricati esclusivamente al controllo della sosta.
10. In caso di pagamento parziale della sosta (ticket scaduto), fino a 12 ore successive alla scadenza del ticket, sarà applicata -ex art. 1382 Codice Civile ("effetti della clausola penale")- una penale di € 15,00 comprensiva del rimborso delle spese sostenute per l'accertamento dell'evasione tariffaria.
11. In caso di pagamento parziale della sosta (ticket scaduto), per ogni giornata o frazione di giornata di sosta a partire da 12 ore successive alla scadenza del ticket, sarà applicata -ex art. 1382 Codice Civile ("effetti della clausola penale")- una penale di € 30,00 comprensiva del rimborso delle spese sostenute per l'accertamento dell'evasione tariffaria.
12. In caso di mancato pagamento totale della sosta sarà applicata -ex art. 1382 Codice Civile ("effetti della clausola penale")- una penale pari a € 30,00 comprensiva del rimborso delle spese sostenute per l'accertamento dell'evasione tariffaria, per ogni giornata o frazione di giornata di sosta dalle ore 7.00.
13. In caso di veicoli parcheggiati al di fuori delle aree delimitate dagli stalli di colore blu, sarà applicata una penale -ex art. 1382 Codice Civile ("effetti della clausola penale")- pari a € 30,00 per ogni giornata o frazione di giornata di sosta dalle ore 7.00 e si procederà, qualora ritenuto necessario da Apcoa Parking Italia S.p.A., alla rimozione del veicolo con spese a carico del trasgressore.
14. Il pagamento della penale ex art. 1382 Codice Civile potrà essere effettuato utilizzando bollettini postali sul c/c postale n.28901254 intestato ad Apcoa Parking Italia S.p.A., indicando il numero e la data della penale, nonché la targa dell'auto. Per effettuare il pagamento, al fine di migliorare la gestione della pratica, si prega di utilizzare il bollettino allegato alla penale.
15. Il ritardo successivo ai 15 giorni derivante dal mancato pagamento comporterà l'addebito della penale non pagata maggiorato di una somma pari a € 15,00 per spese di istruttoria.
16. In caso di mancato pagamento spontaneo della penale ex art. 1382 Codice Civile sarà avviata la procedura giudiziaria per il recupero forzoso con conseguente aggravio delle spese legali e degli interessi legali sino all'effettivo pagamento.
17. Clausola penale: accertamento di violazione delle condizioni stabilite per l'utilizzo delle aree di sosta a pagamento in esecuzione di quanto previsto dal Codice Civile (art. 1382 Cod. Civ.). Per la natura del servizio oggetto del contratto e per le circostanze esistenti al momento della conclusione del medesimo, la somma di denaro costituita dalla "penale" per il caso di ritiro del veicolo in orario di chiusura del parcheggio, mancato o parziale pagamento della sosta, veicoli parcheggiati al di fuori delle aree delimitate dagli stalli di colore blu e ritardo successivo ai 15 giorni derivante dal mancato pagamento, nei distinti importi di cui ai precedenti punti 6, 10, 11, 12, 13 e 15 delle presenti condizioni generali di contratto non è da considerarsi clausola vessatoria e non necessita di sottoscrizione alcuna.
18. Con la sosta del veicolo nelle aree in oggetto, l'utente conclude il contratto tacito di parcheggio, per il quale valgono le condizioni generali di contratto predisposte come offerta al pubblico ex art. 1336 dal gestore del servizio di parcheggio medesimo.